PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 1

Nei comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monsano, Montemarciano, Montesanvito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Sirolo colpiti dal terremoto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 1972 e' sospeso dal 25 gennaio al 30 giugno 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto; azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni, ad eccezione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici. Per lo stesso periodo e' sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 25 gennaio 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purche' siano gia' scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in localita' non colpite dal terremoto.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 31 marzo 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it